


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 1998, n. 7.

Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT) ..... Pag. 3

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1998, n. 17.

Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura ..... Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1998, n. 18.

Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ..... Pag. 10

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 dicembre 1998, n. 0417/Pres.

Regolamento relativo al regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del regolamento (CE) 950/1997 - Approvazione ..... Pag. 10

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 42.

Modificazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 - Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali, ed autorizzazione all'acquisto dell'immobile denominato «Palazzo Cesaroni» in Perugia ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 43.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1997 ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 44.

Norme per la tutela o lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 45.

Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche ..... Pag. 20

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1998, n. 44.

Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000 ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1998, n. 45.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) ..... Pag. 22

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 1.

Copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1993 ... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 2.

Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 3.

Interventi in favore dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali ..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 4.

Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura ..... Pag. 30

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 1998, n. 7.

**Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 9 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina l'istituzione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) in Valle d'Aosta.

Art. 2.

*Presupposti e soggetti passivi dell'IRT*

1. L'IRT si applica sulle formalità richieste al PRA a partire dal 1° gennaio 1999 in base agli atti, documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Al pagamento dell'IRT e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico).

Art. 3.

*Misure dell'IRT*

1. L'IRT è applicata secondo una apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e determinata sulla base del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può deliberare un aumento, fino ad un massimo del venti per cento, delle misure stabilite dal Ministro delle finanze.

3. Le misure dell'IRT determinate dalla Giunta regionale si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.

4. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre, della deliberazione di cui al comma 2, le misure dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.

5. La struttura regionale competente in materia di finanze, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'IRT al PRA ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 4.

*Termini di versamento e sanzioni*

1. Il versamento dell'IRT per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalità di prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Il versamento dell'IRT per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il disposto dell'art. 56, comma 8, del decreto legislativo n. 446/1997.

3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione per l'adempimento delle formalità, verifica la corretta liquidazione dell'IRT.

4. Le formalità di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non è stata assolta l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in ottemperanza all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

5. La sanzione per l'omesso o ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2, è pari all'importo dell'imposta. La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolazione del pagamento dell'IRT.

6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono applicati nel caso di versamenti insufficienti, con riguardo alla differenza risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.

Art. 5.

*Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT*

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'IRT, sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Qualora il concessionario di cui al comma 1 non venga individuato, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'IRT.

3. L'affidamento del servizio di riscossione dell'IRT al concessionario è realizzato con i criteri di affidamento e di svolgimento del servizio stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 6.

*Modalità di riscossione dell'IRT*

1. L'IRT deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione.

2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT dovuta deve essere presentata al PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al comma 2, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta, con l'indicazione di ciascuna formalità da richiedere al PRA.

4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello predisposto dal soggetto incaricato alla riscossione, sentito il PRA, ed approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

## Art. 7.

*Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione*

1. L'ammontare dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il terzo giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2.

2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'IRT ed i relativi controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente pagamento dell'IRT stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'art. 56 del decreto legislativo n. 446/1997, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.

3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento delle somme e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della struttura regionale competente. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

## Art. 8.

*Ripresentazione di richieste di formalità*

1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Nel caso in cui il versamento o l'integrazione del versamento dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4.

## Art. 9.

*Rimborsi e recuperi*

1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalità, deve annotare sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto.

2. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'IRT versata deve essere presentata dal soggetto avente titolo alla struttura regionale competente, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni dalla data nella quale la formalità è stata presentata. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

3. La struttura regionale competente effettua direttamente i rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al rimborso delle somme richieste.

4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Il concessionario provvede alla riscossione della maggiore imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente, e comunica alla struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.

## Art. 10.

*Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione*

1. Il concessionario della riscossione deve trasmettere alla struttura regionale competente, entro il giorno quindici di ogni mese, tramite tabulato cartaceo e supporto informatico, i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione di riscossione e versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente.

2. Il concessionario della riscossione deve permettere alla struttura regionale competente, senza limiti né oneri, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'IRT, tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati mezzi e sistemi informatici.

3. Il concessionario deve fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse regionale, specificati in apposita convenzione.

## Art. 11.

*Controlli*

1. La struttura regionale competente controlla il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT in base ai dati relativi alle riscossioni, forniti dal concessionario, ed al confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997.

2. La struttura regionale competente può disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'IRT.

3. La struttura regionale competente può effettuare controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'IRT per verificare le modalità di svolgimento del servizio al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.

## Art. 12.

*Norme finali e transitorie*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, che si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per l'anno 1999 le tariffe dell'IRT sono determinate, con le modalità indicate all'art. 3, ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

3. In caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 per la Regione Valle d'Aosta, il servizio di riscossione dell'IRT viene affidato per il 1999, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, all'attuale concessionario della riscossione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico registro automobilistico - Sede provinciale di Aosta, affidatario del servizio in base alla legge n. 952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'art. 6, commi 2 e 3 della stessa, fatta salva l'applicazione del compenso indicato all'art. 7 dalla data di determinazione dello stesso da parte del Ministro delle finanze.

4. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1° gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'IRT. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato.

5. La Regione riscuote l'addizionale provinciale suppletiva all'imposta erariale di trascrizione relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

## Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 novembre 1998.

VIERIN

99R0074

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1998, n. 17.

**Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura.***(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 1° dicembre 1998)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**CAPO I****INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE***Sezione I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità e principi generali*

1. La provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica la valorizzazione delle attività economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell'identità culturale delle popolazioni locali, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

- a) contenere lo spopolamento delle zone montane;
- b) garantire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati;
- c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attività economiche esistenti nelle zone montane;
- d) ricercare e favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali;
- e) mantenere in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale;
- f) favorire le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali e in particolare del legno.

3. La Provincia si attiene nell'attuazione della presente legge al principio di sussidiarietà in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta, in quanto possibile, al livello istituzionale più vicino agli interessi locali.

4. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente mediante azioni organiche e capaci di costituire sinergie intersettoriali.

**Art. 2.***Soggetti e ambiti di applicazione*

1. Alla attuazione degli interventi provvedono la Provincia, i comuni, le aggregazioni di comuni comunque denominate e i soggetti privati, secondo quanto previsto negli articoli successivi.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge individua e classifica le zone montane nelle quali sono effettuati gli interventi previsti dalla presente legge, sulla base di indicatori della situazione economica, sociale e ambientale delle zone stesse.

3. Resta ferma la delimitazione delle zone montane individuate dalla Giunta provinciale in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza statale ivi previsti.

*Sezione II***FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA****Art. 3.***Istituzione del fondo*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, mediante le disponibilità finanziarie autorizzate ai sensi della presente legge, il fondo provinciale per la montagna.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da:

- a) appositi stanziamenti del bilancio provinciale;
- b) quote di competenza provinciale del fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- c) trasferimenti a favore della Provincia in base a leggi statali e alla normativa dell'Unione europea specificamente destinati alla montagna;
- d) altri trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati.

3. I trasferimenti attribuiti ai comuni ai sensi della presente legge concorrono a determinare la quantità di risorse da destinare alla finanza locale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

**Art. 4.***Utilizzo del fondo*

1. La Giunta provinciale determina all'inizio di ogni anno la quota del fondo provinciale per la montagna riservata al finanziamento delle iniziative rientranti nelle zone più svantaggiate e a quelle volte a superare fenomeni temporanei di crisi delle attività economiche ovvero al mantenimento dell'identità linguistica e culturale della popolazione.

2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale individua, previa deduzione dell'importo riservato ai sensi del comma 1, le quote annuali del fondo da destinare rispettivamente al finanziamento degli interventi settoriali e intersettoriali e procede altresì alla ripartizione della quota destinata a interventi settoriali tra i comuni.

3. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione, la graduazione e l'erogazione degli interventi finanziari gravanti sulle disponibilità del fondo, tenendo conto in particolare delle zone, delle tipologie di intervento e dei soggetti attuatori. In ogni caso dovrà essere accordata preferenza per la realizzazione delle iniziative localizzate nei comuni che in base alla classificazione contenuta nel regolamento di esecuzione risultano maggiormente svantaggiati e dei progetti predisposti d'intesa tra più comuni, di cui almeno uno classificato come tale.

4. La Giunta provinciale provvede ad eventuali modifiche della ripartizione del fondo al termine di ogni anno sulla base dell'effettiva utilizzazione del medesimo.

*Sezione III***INTERVENTI INTERSETTORIALI****Art. 5.***Progetti integrati*

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nell'art. 1, i progetti integrati tendono a creare le condizioni per un coordinato sviluppo socio-economico delle zone montane.

2. Il progetto integrato è predisposto dai soggetti di cui all'art. 2, che lo realizzano attraverso lo strumento del patto territoriale.

3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la formazione del patto territoriale e per la predisposizione e l'attuazione dei progetti integrati da parte dei comuni e degli altri soggetti interessati.

4. Ai progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate); essi sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia di cui all'art. 30 della predetta legge provinciale n. 4 del 1996.

5. Gli interventi di diretta competenza della Provincia, previsti nei progetti approvati, sono attuati a cura dei servizi provinciali competenti, con precedenza rispetto agli interventi rientranti nei programmi di settore approvati dalla Giunta provinciale.

6. Gli interventi di competenza dei comuni sono finanziati sul fondo di cui all'art. 3 fino al 95 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto.

7. Le iniziative attuate da soggetti privati sono agevolate dalla Provincia ai sensi delle leggi provinciali di settore. A tal fine le iniziative rientranti nei progetti, per i due anni successivi a quello della approvazione dei medesimi, hanno la precedenza sulle altre iniziative agevolabili ai sensi delle medesime leggi provinciali e i relativi contributi sono concessi nella misura massima consentita.

#### Art. 6.

##### *Progetti sperimentali*

1. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale individua, anche sulla scorta di atti programmatici già definiti e approvati, di intesa con l'organismo rappresentativo dei comuni, alcune aree ricadenti nelle zone montane, al fine di sperimentare nelle aree stesse progetti integrati tendenti a creare per la popolazione residente migliori condizioni di vivibilità sociale e di sviluppo economico. Almeno una delle aree predette deve comprendere un comune caratterizzato da situazioni di particolare svantaggio socio-economico e ambientale.

2. Ove l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta con la quale la Giunta provinciale individua le aree interessate, si può procedere in mancanza dell'intesa, valutando gli eventuali orientamenti espressi dall'organismo medesimo.

3. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla predisposizione e al coordinamento della attuazione dei progetti sperimentali. Per la realizzazione dei progetti e per la formulazione di proposte alla Giunta provinciale di eventuali correttivi di natura metodologica e strumentale al fine di migliorare l'efficacia degli interventi da attuare, il dirigente della struttura competente si avvale del supporto tecnico di un apposito gruppo di lavoro cui partecipano funzionari provinciali e esperti esterni indicati dai comuni interessati e dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7.

#### Art. 7.

##### *Interventi di carattere ambientale*

1. I comuni attuano interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali avvalendosi di imprenditori agricoli singoli o associati, di consorzi di miglioramento fondiario e di cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, che abbiano soci, o sede, o esercitino prevalentemente le loro attività, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2, comma 2.

2. Ai fini della presente legge si considerano interventi di manutenzione ambientale quelli diretti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento e alla conservazione delle acque e del patrimonio agricolo-forestale, alla utilizzazione del territorio per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi. Le specifiche tipologie di intervento sono individuate nel regolamento di esecuzione.

3. I lavori di cui al comma 1 sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 25-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), come introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

4. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati, mediante apposita convenzione, anche alle cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, i quali, conformemente alle disposizioni del loro statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agricola e forestale, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani nel settore della manutenzione del territorio; in deroga alle vigenti disposizioni di legge l'affidamento di lavori fino a L. 300.000.000 per ogni anno viene disposto a trattativa privata.

5. L'importo di cui al comma 4 può essere adeguato dalla Giunta provinciale tenendo conto di quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

6. Il programma degli interventi relativo all'anno successivo è trasmesso dai comuni alla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente. La Giunta provinciale, sentito il parere dei servizi provinciali competenti, provvede entro il mese di novembre alla approvazione dei programmi e a stabilire i criteri per la assegnazione dei finanziamenti, entro il limite del 95 per cento della spesa prevista.

7. Gli interventi di tutela ambientale nell'ambito dei parchi naturali vengono realizzati dai comuni secondo le modalità di cui al presente articolo previa convenzione con il soggetto gestore dell'area.

8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 25-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, relativamente ai lavori affidati da soggetti privati nelle zone montane a imprenditori agricoli singoli o associati.

#### Art. 8.

##### *Interventi per il rimboschimento artificiale*

1. Per i fini di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, nelle aree agricole o a pascolo, individuate dal piano urbanistico provinciale e dai piani regolatori comunali o dagli strumenti di pianificazione forestale, è vietato il rimboschimento artificiale.

2. Per rimboschimento artificiale si intende l'impianto di specie forestali per la costituzione di bosco come definito dal piano generale forestale di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 48 del 1978; in ogni caso non sono considerati rimboschimento artificiale l'impianto con funzioni ornamentali, o per il recupero o stabilizzazione di superfici degradate o manomesse, l'impianto di specie a rapido accrescimento come definito dall'art. 5 della legge provinciale n. 48 del 1978, nonché la messa a dimora di piante singole per altri scopi, ivi compresa quella effettuata ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, il comitato tecnico forestale di cui all'art. 31 della legge provinciale n. 48 del 1978 può autorizzare sulla base di appositi progetti rimboschimenti artificiali diretti a favorire la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

4. Per gli interventi di rimboschimento artificiale sottoposti a valutazione di impatto ambientale si applica la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

5. Gli enti o i privati proprietari di aree rimboschite senza l'autorizzazione di cui al comma 3 sono tenuti alla rimessa in pristino delle aree stesse, secondo i tempi e le modalità prescritti dal servizio foreste. Ove il proprietario non provveda al ripristino entro i tempi prescritti, il ripristino è eseguito a cura del servizio foreste con addebito dell'onere a carico del proprietario; per la riscossione delle somme corrispondenti a tale onere si provvede secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

**Sezione IV**  
**INTERVENTI SETTORIALI**

**Art. 9.**

*Incentivi per l'insediamento in comuni montani*

1. Al fine di favorire il recupero delle località montane e di contribuire alla formazione e allo sviluppo degli insediamenti abitativi, i comuni possono concedere a coloro che trasferiscono la loro residenza e la loro dimora abituale, nonché la propria attività in una delle località allo scopo indicate nel regolamento di esecuzione, impegnandosi a mantenerle nella medesima per almeno dieci anni, le seguenti agevolazioni:

a) un premio di insediamento corrispondente al 70 per cento della spesa sostenuta per il trasferimento, ivi compresa quella relativa al trasloco e agli allacciamenti di telefono, gas e elettricità;

b) un contributo a fondo perduto, fino al 15 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni eventualmente concesse ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ai soggetti già residenti.

3. I soggetti concessionari di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale concedono ai soggetti non residenti, che svolgono attività dipendente o autonoma nelle zone individuate nel regolamento di esecuzione, particolari agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità e le misure delle agevolazioni. Per le zone nelle quali il servizio di trasporto sia mancante, possono essere finanziati dai comuni servizi finalizzati a garantire una risposta ai bisogni essenziali di trasporto della popolazione residente nelle località medesime.

**Art. 10.**

*Interventi per l'artigianato*

1. Al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali i comuni possono concedere alle imprese artigiane operanti nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina, che attivino o trasferiscano la propria attività nelle zone montane che ne siano sprovviste, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni, un premio di insediamento nella misura massima di L. 50.000.000.

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali di cui al comma 1.

3. Il contributo previsto dal comma 1 è aggiuntivo rispetto alle agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia di artigianato e non è cumulabile con quello previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a).

**Art. 11.**

*Norme speciali per la tutela e il recupero del patrimonio edilizio montano*

1. Ai fini della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o silvo-pastorali, isolati o riuniti in gruppi, a bassa o alta quota, situati fuori dei centri abitati permanenti, la Giunta provinciale, in concorso con le amministrazioni locali interessate, adotta appositi progetti speciali.

2. Ogni progetto contiene:

a) il censimento e la localizzazione, per aree omogenee, e per ciascun ambito comunale, degli edifici suscettibili di recupero;

b) la definizione di soluzioni tipologiche e di elementi edilizi e architettonici omogenei per una corretta progettazione degli interventi di recupero;

c) le condizioni infrastrutturali necessarie per consentire l'utilizzo abitativo - anche stagionale - dei fabbricati;

d) le prescrizioni urbanistiche e edilizie speciali, nonché quelle di carattere igienico-sanitario, anche diverse da quelle disposte ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordina-

mento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, necessarie a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi.

3. La deliberazione di adozione della Giunta provinciale e gli atti connessi sono trasmessi al comune interessato per il deposito presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi previo avviso esposto all'albo comunale.

4. Entro quindici giorni successivi al periodo di deposito di cui al comma 3, chiunque ne abbia interesse e l'amministrazione comunale possono produrre osservazioni alla Giunta provinciale, la quale, previo esame e decisione sulle stesse, provvede all'approvazione definitiva del progetto.

5. La deliberazione di approvazione definitiva è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione acquista efficacia col giorno successivo alla pubblicazione predetta. La documentazione allegata alla deliberazione è trasmessa al comune per il deposito a libera visione del pubblico.

6. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera d), ove compatibili con i vincoli del piano urbanistico provinciale, prevalgono rispetto alle norme contenute nello strumento urbanistico e nel regolamento edilizio locale in vigore.

7. I comuni possono concedere, per i fini di cui al comma 1, contributi *una tantum* a favore dei proprietari che siano tali da almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge e che intendano ristrutturare o recuperare gli edifici, a condizione che il beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla data di liquidazione del contributo e alla manutenzione dei luoghi e delle pertinenze di sua proprietà, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo.

8. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.

**Art. 12.**

*Agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate*

1. I comuni possono concedere ai residenti contribuiti in conto capitale per la realizzazione di allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, fognari e viari a servizio di edifici isolati e di piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate a insediamenti residenziali.

2. I contributi per l'allacciamento elettrico e telefonico possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva a carico dell'utente.

3. I contributi per l'allacciamento idrico, fognario e viario di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa complessiva a carico del richiedente.

4. I contributi di cui al presente articolo possono riguardare:

a) l'allacciamento della residenza permanente;

b) l'allacciamento di utenze anche temporanee, relative a edifici e impianti sedi di attività comunque riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano.

5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti ai sensi dell'art. 12-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come introdotto dall'art. 8 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

**Art. 13.**

*Misure per il riordino della proprietà fondiaria silvo-pastorale*

1. Al fine di favorire una corretta gestione delle proprietà boschive private, sia in funzione economica che di salvaguardia complessiva degli ecosistemi, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure idonee a stimolare il riordino e il consolidamento della proprietà silvo-pastorale.

2. Le misure di cui al comma 1 sono volte a favorire l'accorpamento e l'arrotondamento delle singole aree forestali in modo da limitare la frammentazione della proprietà incentivando la formazione e lo sviluppo di aziende forestali di maggiori dimensioni.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono erogate sotto forma di premio forfettario e anticipazione, commisurate al valore medio provinciale delle diverse tipologie forestali così come determinato entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce limiti e criteri di concessione dei premi e delle anticipazioni.

*Sezione V*  
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14.

*Sistema informativo della montagna*

1. Per soddisfare le esigenze informative delle zone montane la Giunta provinciale, nell'ambito dei piani di cui all'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), come sostituito dall'art. 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, prevede un sistema informativo per la montagna, volto anche a favorire le opportune forme di connessione, di interscambio informativo e di fruizione di servizi fra le strutture provinciali, l'organismo rappresentativo dei comuni, gli enti pubblici e privati che operano sul territorio montano.

2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi di sviluppo della telematica, individua interventi e azioni da realizzare per la fruizione decentrata di informazioni e servizi nonché per la incentivazione, la partecipazione alla realizzazione o la predisposizione di infrastrutture necessarie alla distribuzione delle informazioni. Per tali fini la Giunta provinciale promuove intese con i comuni interessati per la realizzazione di sportelli polifunzionali di informazione e di servizio al cittadino.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad attuare gli opportuni collegamenti con il sistema informativo della montagna (SIM) istituito a livello nazionale.

Art. 15.

*Conferenza per la montagna*

1. La Giunta provinciale convoca periodicamente e almeno ogni due anni la conferenza per la montagna quale momento di analisi dei problemi legati allo sviluppo delle zone di montagna anche in relazione alla approvazione di nuovi strumenti di programmazione e di intervento.

2. La conferenza è formata:

- a) dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;
- b) dai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi competenti nelle materie della programmazione, delle foreste, dell'agricoltura, dell'urbanistica e tutela del paesaggio, della cultura, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'energia;
- c) da sei esperti designati dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini;
- d) da due esperti scelti dalla Università di Trento tra i docenti in materie attinenti con l'economia montana;
- e) da due rappresentanti designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trento scelti fra gli operatori dei settori della produzione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti della montagna.

Art. 16.

*Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano*

1. È attivato all'interno della struttura individuata ai sensi dell'art. 20, l'osservatorio provinciale per lo sviluppo montano il quale, in raccordo con la struttura prevista dall'art. 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'art. 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e in collegamento con l'organismo rappresentativo dei comuni, svolge con riferimento alle zone montane i seguenti compiti:

- a) gestire la banca dati relativa alla situazione dell'economia montana di cui alla presente legge;
- b) effettuare studi e indagini sui fenomeni economici, sociali e demografici;

c) verificare il grado di efficacia degli interventi pubblici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) redigere annualmente, avvalendosi anche dell'apporto dei servizi provinciali, una relazione sullo stato della montagna da inviare alla Giunta provinciale, al Consiglio provinciale e al ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

e) mantenere i necessari raccordi con i servizi provinciali competenti per gli interventi nei settori di interesse della montagna, ivi compresi quelli previsti dai programmi comunitari.

Art. 17.

*Attività lavorativa a distanza*

1. Al fine di evitare il disagio derivante dal pendolarismo e di favorire nel contempo lo svolgimento di attività lavorative da parte di lavoratori residenti nelle zone montane, la Giunta provinciale approva un apposito programma per lo sviluppo dell'attività lavorativa a distanza, denominato «Programma telelavoro», da realizzare attraverso:

- a) la sperimentazione diretta di tale modalità di lavoro nell'ambito delle strutture provinciali, sulla base di un programma di fattibilità;
- b) la concessione alle aziende interessate di contributi fino al 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature informatiche, sulla base di un piano operativo redatto dalle aziende medesime e approvato dalla Giunta provinciale;
- c) la formazione degli addetti alle attività lavorative per le quali è richiesto il telelavoro.

*Sezione VI*

MODIFICA ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 APRILE 1992, N. 14

Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. L'art. 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come modificato dall'art. 31 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Approvazione e attuazione dei progetti di turismo rurale*). — 1. I progetti di turismo rurale presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18, sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere dei servizi competenti espresso in sede di conferenza dei servizi convocata dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura.

2. All'attuazione dei progetti di turismo rurale provvedono:

- a) i competenti servizi provinciali per gli interventi la cui esecuzione spetta alla Provincia;
- b) i comuni per gli interventi di competenza degli stessi;
- c) gli enti e i soggetti privati proponenti per il rispettivo ambito di competenza.

3. Per l'attuazione dei progetti si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), previsti nei progetti approvati dalla Giunta provinciale hanno la precedenza nelle graduatorie previste dalle leggi di settore.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera b), la Giunta provinciale può concedere ai comuni finanziamenti nella misura massima del 95 per cento della spesa sostenuta.

5. Con il provvedimento di approvazione del progetto la Giunta provinciale può assegnare un contributo finanziario per la predisposizione dei progetti medesimi nella misura massima dell'80 per cento delle spese stesse».



## Sezione VII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 19.

*Regolamento di esecuzione*

1. Il regolamento di esecuzione è deliberato dalla Giunta provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentito l'organismo rappresentativo dei comuni. Nel regolamento sono stabiliti anche termini e modalità per la prima applicazione della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un regolamento tipo sulla cui base i comuni adottano entro tre mesi i propri regolamenti per la concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della presente legge.

## Art. 20.

*Coordinamento degli interventi*

1. La Giunta provinciale individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura di coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

## Art. 21.

*Efficacia della legge e abrogazioni*

1. Le disposizioni del capo I della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione sono abrogate le disposizioni incompatibili con il capo I della presente legge e in particolare:

a) gli articoli 20, 21, 22 e 63, commi 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

b) gli articoli 4, 10 e 10-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come modificati dalla legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

3. Le disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 richiamate al comma 2 continuano in ogni caso ad applicarsi ai fini dell'attuazione degli interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del capo I della presente legge.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

## Art. 22.

*Disposizioni per l'estinzione anticipata e per la rinegoziazione dei finanziamenti a favore del settore agricolo*

1. Nell'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della Provincia su richiesta dell'interessato; con la predetta autorizzazione l'importo del contributo già concesso è rideterminato, in relazione alla durata di ammortamento prevista nel contratto originario, secondo le disposizioni dell'art. 3 (in materia di disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8. Qualora l'interessato proceda all'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui senza l'autorizzazione della Provincia, cessa il concorso nel pagamento degli interessi a decorrere dalla data di estinzione dei medesimi prestiti e mutui».

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle richieste di autorizza-

zione all'estinzione di prestiti e mutui presentate a partire dal 1° ottobre 1998; in caso di richieste presentate fino a tale data, il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui e prestiti comunque concesso in precedenza ai sensi della medesima legge continua ad essere corrisposto per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario, secondo le norme in vigore al momento della concessione della relativa agevolazione.

## Art. 23.

*Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle eccezionali grandinate - Provvidenze a favore delle cooperative agricole*

1. In relazione alle eccezionali grandinate verificatesi nella primavera-estate 1998, la Provincia può concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale), un contributo straordinario non superiore alle perdite causate dalle predette calamità e comunque nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente. Nel caso di produzioni frutticole la predetta riduzione della quantità di prodotto deve riferirsi a quello idoneo per la commercializzazione al consumo fresco.

2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalle calamità predette e comunque nel limite massimo dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo delle cooperative relativo alla commercializzazione del raccolto dell'anno 1998 in cui si è verificato il predetto evento. L'importo totale della spesa ammissibile sarà ridotto in misura pari all'incidenza in termini percentuali della produzione annuale conferita dai soci che non hanno subito una perdita di produzione nell'anno 1998 superiore al 20 per cento rispetto alla produzione media rilevata nel triennio precedente.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese ammissibili e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione dello stesso nonché quelle per l'effettuazione dei controlli.

4. Il periodo di tre anni di cui all'art. 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 29 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è determinato escludendo l'anno nel quale è concesso il contributo straordinario di cui al presente articolo.

## Art. 24.

*Efficacia delle disposizioni*

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 25.

*Autorizzazioni di spesa*

1. Per la costituzione del fondo provinciale per la montagna di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 e di L. 9.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001 (unità previsionale di base 4.2.220).

2. Per i fini di cui all'art. 23 è autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 (unità previsionale di base 33.2.230).

#### Art. 26.

##### *Riferimento delle spese e copertura degli oneri*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, 6, 7, 9, 10, 11, comma 7, 12, 13 e 17, comma 1, lettera b), si provvede con le disponibilità del fondo provinciale per la montagna di cui all'art. 25.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, commi 5 e 7, si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte sulle leggi provinciali di settore.

3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di L. 20.000.000 a carico degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001, derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.

4. Agli oneri previsti dagli articoli 14, 16 e 17, comma 1, lettera a), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i medesimi fini relativi allo sviluppo del sistema informativo provinciale e al funzionamento delle strutture provinciali.

5. Agli oneri previsti dall'art. 17, comma 1, lettera c), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (unità previsionale di base 30.1.110).

6. Agli oneri previsti dall'art. 19, commi 2, lettera a), 4 e 5, della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come da ultimo sostituito dall'art. 18 della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 19 della medesima legge provinciale n. 14 del 1992 (unità previsionale di base 54.4.210).

7. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.

#### Art. 27.

##### *Variations di bilancio*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 novembre 1998

ANDREOTTI

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: RICCI

(Omissis).

98R0139

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1998, n. 18.

**Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998)

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*

1. All'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito per l'esecuzione di lavori pubblici qualora l'importo a base d'asta degli stessi sia inferiore a 300.000 ECU».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 novembre 1998

ANDREOTTI

98R0140

### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 dicembre 1998, n. 0417/Pres.

**Regolamento relativo al regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del regolamento (CE) 950/1997 - Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 1999)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CEE) 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che consente agli Stati membri di concedere ai conduttori di superfici vitate autorizzazioni all'esecuzione di nuovi impianti di viti, a fronte di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159 CEE, come modificato dal Regolamento (CE) 1236/1989 del Consiglio del 3 maggio 1989 e ripreso successivamente dai regolamenti (CEE) 797/1985, 2328/1991 e (CE) 950/1997 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio;

Visto il D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, adottato a seguito della decisione favorevole della Commissione europea di data 10 novembre 1997 C (97) 3085, concernente l'approvazione del Regolamento regionale di applicazione del Regolamento (CE) 950/1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Considerato che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il potenziale viticolo negli ultimi venti anni si è ridotto di alcune migliaia di ettari e che tale perdita incide pesantemente sull'economia agricola regionale in quanto la richiesta di mercato del prodotto vino viene in parte disattesa;

Ritenuto necessario avviare un programma operativo di consolidamento strutturale della viticoltura nel Friuli-Venezia Giulia finanziando nuovi impianti di viti alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 950/97, e prevedendo nel contempo la possibilità di dotarsi anche della specifica attrezzatura di cantina necessaria a far fronte alle maggiori produzioni aziendali conseguibili;

Vista la lettera ministeriale 36539 del 5 dicembre 1997 che stabilisce norme generali da seguire per l'accoglimento di richieste di impianto di nuovi vigneti ai sensi del Regolamento (CE) 950/97;

Considerato che l'attuazione del programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo è altresì realizzabile nel rispetto del piano finanziario relativo all'attuazione dell'obiettivo 5a, il quale stabilisce che gli impegni per i nuovi impianti di vigneto potranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1999;

Ritenuto necessario adottare apposito regolamento applicativo per la disciplina delle modalità di attuazione dell'iniziativa in argomento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 20 marzo 1998 registrata alla Corte dei Conti in data 23 aprile 1998, Registro 1, foglio 116, concernente il programma della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 1998 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1414 del 15 maggio 1998, registrata alla Corte dei Conti l'8 luglio 1998, Registro 1, foglio 298, di integrazione del citato programma;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive riunitosi in data 20 novembre 1998;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3425 di data 20 novembre 1998,

Decreta:

1. È approvato il Regolamento relativo all'attuazione del regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del Regolamento (CE) 950/97, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 dicembre 1998

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, addì 17 gennaio 1999.  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 6.

**Regolamento relativo al regime di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo in attuazione del regolamento (CE) 950/97.**

Art. 1.

*Presentazione delle domande di contributo e relativi piani di miglioramento materiale*

1. Le domande di contributo riguardanti interventi nel settore devono pervenire alla Direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il contributo è richiesto forfettariamente nel rispetto dei limiti di superficie e di spesa previsti dal programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, per quanto riguarda l'impianto del vigneto, nonché in base alla contestuale presentazione di offerte o preventivi di spesa per quanto concerne l'acquisto di attrezzatura enologica destinata alla manipolazione, lavorazione, trasformazione, conservazione e imbottigliamento delle produzioni vitivinicole.

3. Unitamente alle domande devono obbligatoriamente pervenire i piani di miglioramento materiale redatti nel rispetto del Regolamento regionale di applicazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole previsti dal Regolamento (CE) n. 950/1997, emanato con D.P.G.R. 15 gennaio 1998, n. 7/Pres. Va altresì prodotta, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), la denuncia di produzione relativa alla campagna 1997/1998.

4. Le istanze non accompagnate dalla documentazione specificata ai commi precedenti, o contenenti piani incompleti sono inammissibili.

5. Il Direttore del servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura approva le graduatorie degli aventi diritto per ciascuna delle tre priorità territoriali individuate nel programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, sulla base delle indicazioni e dei criteri contenuti nel medesimo programma operativo, tenuto conto dell'istruttoria svolta dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nonché del successivo parere di un gruppo di valutazione costituito da un tecnico del Servizio produzioni vegetali e da un tecnico appartenente a ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I componenti il gruppo di valutazione devono avere qualifica non inferiore a consigliere agrario.

6. Qualora, esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare del regime di aiuto agli investimenti per il consolidamento strutturale del settore vitivinicolo, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche, o per sopravvenienze di varia natura, saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.

Art. 2.

*Requisiti dei richiedenti*

1. I richiedenti devono possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del D.P.G.R. 15 gennaio 1998 n. 07/Pres.: Regolamento regionale di applicazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole previsto dal Regolamento (CE) n. 950/1997.

2. I richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti specifici:

a) essere conduttori di azienda nel cui ordinamento colturale la coltivazione della vite non sia di entità inferiore ad un ettaro nelle aree pianeggianti, ettari 0.5 nelle aree collinari e ad ettari 0.2 nelle zone carsiche e nel restante territorio della provincia di Trieste, ovvero aver acquistato un diritto di reimpianto di superfici vitate di pari entità oppure acquistato un vigneto in proprietà, affitto o altro titolo di possesso — documentato in base ad atto registrato — in data successiva alla campagna vitivinicola 1997/1998 ed antecedente alla data di pubblicazione del presente Regolamento;

b) aver presentato la denuncia di produzione nella campagna vitivinicola 1997/1998. Per coloro che hanno acquistato un diritto di reimpianto ovvero acquistato un vigneto in proprietà, affitto o altro titolo di possesso - documentato in base ad atto registrato - in data successiva alla suddetta campagna vitivinicola ed antecedente alla data di pubblicazione del presente Regolamento, detto requisito non è richiesto. Nel caso di comunioni tacite familiari o di intervenuta modifica o regolarizzazione delle società di fatto, società irregolari, società semplici e comunioni tacite familiari, a termini della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la deroga anzidetta, nonché nel caso di subentro nella conduzione dell'azienda nel periodo precedente la presentazione della domanda, i richiedenti devono dimostrare che l'azienda ha assolto all'obbligo della denuncia;

c) non aver ceduto diritti di reimpianto di superfici vitate nei cinque anni precedenti la presentazione del piano di miglioramento materiale;

d) non detenere diritti di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo, nel caso questo sia stato eseguito dal richiedente, ovvero da non oltre due campagne successive alla data di rilascio da parte dell'Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura (ERSA) dell'autorizzazione all'impianto del vigneto, nel caso di trasferimento di diritti di reimpianto;

e) non avere avuto procedimenti relativi ad infrazioni riguardanti il divieto di impianto dei vigneti ed in materia di impianto di vitigni non iscritti per l'unità amministrativa interessata, nella classificazione comunitaria di cui al Regolamento (CEE) 3800/81, relativamente all'azienda in conduzione;

f) non aver percepito premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del Regolamento (CEE) 1442/88.

### Art. 3.

#### *Impegni*

1. I richiedenti, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 1, devono impegnarsi:

a) ad iscrivere le superfici vitate all'Albo dei vigneti della relativa D.O.C.;

b) a non cedere diritti di reimpianto del proprio portafoglio aziendale nei quindici anni successivi alla data di approvazione dei lavori relativi al piano di miglioramento materiale;

c) ad utilizzare non oltre il periodo di impianto del vigneto per il quale è richiesto il finanziamento, eventuali diritti in portafoglio in possesso dell'azienda.

### Art. 4.

#### *Condizioni*

1. L'impianto dei nuovi vigneti può avvenire solamente in aree a D.O.C. e conformemente alle tipologie e modalità previste dai disciplinari di produzione esistenti in dette aree.

2. I vitigni per uve da vino ammissibili all'impianto sono quelli previsti dai disciplinari di produzione vini D.O.C. in vigore nella zona d'impianto.

### Art. 5.

#### *Ulteriori documenti allegati alla domanda di contributo*

1. I richiedenti situati in graduatoria utile dovranno presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle oggetto d'impianto ed estratto di mappa delle stesse;

b) planimetria del vigneto, in scala 1:500, con indicazione del sesto d'impianto e delle varietà per ciascun filare;

c) dichiarazione sottoscritta dai richiedenti con firma autenticata, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi delle particelle catastali costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari delle stesse, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari;

d) certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari dell'azienda;

e) atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'autorizzazione a presentare istanza contributiva e di approvazione del piano qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita;

f) dichiarazione di impegno alla tenuta della contabilità aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

g) eventuali atti comprovanti l'avvenuto acquisto di diritti di reimpianto, di vigneti o di diritti in portafoglio.

2. Nel caso lo strumento urbanistico comunale lo preveda, i richiedenti dovranno presentare la concessione edilizia ed i relativi atti progettuali a firma di un tecnico abilitato ovvero, qualora previsto, gli atti autorizzatori connessi a vincoli ambientali, idrogeologici o di altra natura esistenti sul territorio. In tal caso la documentazione di cui al comma 1, unitamente alla concessione edilizia, agli atti autorizzatori ed agli atti progettuali, potrà essere presentata all'atto della presentazione della domanda di collaudo, a condizione che entro il termine dei 30 giorni di cui al comma 1 sia comunicato alla Direzione regionale dell'agricoltura che l'impianto del vigneto è soggetto a vincoli.

3. L'istruttoria delle domande di contributo relative ai piani di miglioramento materiale approvati, comprensiva della verifica finale di esecuzione dei vigneti, è attribuita agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

4. L'istruttoria iniziale relativa all'approvazione dei piani di miglioramento materiale deve concludersi in tempo utile per consentire l'assunzione degli impegni finanziari a favore dei richiedenti gli aiuti agli investimenti non oltre il 31 dicembre 1999.

5. I richiedenti gli aiuti agli investimenti sono assoggettati a tutti gli obblighi e le condizioni previsti per piani di miglioramento materiale dal Regolamento (CE) 950/97 e dalle relative disposizioni applicative approvate con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 10 novembre 1997, C (97) 3085, ed in particolare agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.G.R. n. 07/Pres del 15 gennaio 1998.

### Art. 6.

#### *Autorizzazione all'impianto dei vigneti*

1. L'ERSA, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5 dell'art. 1, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 rilascia l'autorizzazione all'impianto di viti.

### Art. 7.

#### *Collaudo dei vigneti e liquidazione del contributo*

1. L'impianto del vigneto deve avvenire entro la fine della seconda campagna vitivinicola che segue quella nel corso della quale è concessa l'autorizzazione di cui all'art. 6.

2. Entro detto termine i richiedenti devono presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio istanza di collaudo del vigneto allegando alla stessa le fatture di acquisto delle barbatelle, con indicazione delle varietà nonché le eventuali fatture relative all'acquisto delle attrezzature enologiche. Le fatture devono essere debitamente quietanzate.

3. Il Servizio produzioni vegetali sulla base delle risultanze del verbale di collaudo provvede alla liquidazione del contributo.

### Art. 8.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

99R0247

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 42.

**Modificazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 - Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali, ed autorizzazione all'acquisto dell'immobile denominato «Palazzo Cesaroni» in Perugia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 73 del 9 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, concernente il patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie*

1. Nell'art. 10, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, dopo la parola «asseverata», sono soppresse le parole: «previa verifica di congruità da parte dell'Ufficio tecnico erariale».

Art. 2.

*Autorizzazione all'acquisto dell'immobile «Palazzo Cesaroni»*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile denominato «Palazzo Cesaroni» in Perugia, da destinare a sede del Consiglio regionale e dei suoi uffici.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per l'acquisto del bene immobile di cui all'art. 2, è autorizzata per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di L. 26.000.000.000 da iscrivere in aumento del cap. 6500/voce 1900 della spesa del bilancio preventivo regionale 1998.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante incremento, di pari importo, del mutuo a pareggio iscritto al cap. 3200 della parte entrata del corrente bilancio di previsione.

3. Al comma 1, dell'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1998, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'importo di lire «45.627.400.000» è sostituito dall'importo di lire «71.627.400.000»;

b) gli importi di lire «400.000.000» e lire «4.500.000.000» sono sostituiti rispettivamente da lire «600.000.000» e da lire «7.000.000.000».

4. Alla tabella «Q», allegata alla legge regionale di bilancio 2 giugno 1998, n. 17, l'importo di lire «1.911.000.000» indicato in corrispondenza del cap. 6500/voce 1900 è elevato a lire «27.911.000.000».

5. Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) PARTE ENTRATA

*In aumento:*

cap. 3200: mutui passivi L. 26.000.000.000.

b) PARTE SPESA.

*In aumento:*

cap. 6500: spese di acquisto, costruzione, sistemazione, adattamento e manutenzione straordinaria di beni immobili regionali.

Voce 1900 L. 26.000.000.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0061

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 43.

**Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e riscrittura di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1997.**

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 73 del 9 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0062

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 44.

**Norme per la tutela o lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 74 dell'11 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione della legge*

1. La presente legge, in attuazione agli articoli 6 e 25 dello Statuto regionale detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e per l'esercizio della pesca, perseguendo in particolare il ripristino,

la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e promuovendo azioni di conservazione e riequilibrio faunistico ed ambientale.

2. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali.

#### Art. 2.

##### *Funzioni regionali*

1. La Regione esercita poteri di programmazione e coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative in materia ittiofaunistica.

2. Sono riservate alla Regione, le seguenti funzioni amministrative in materia ittiofaunistica:

a) elaborazione ed approvazione dei programmi pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;

b) ricerca e sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della programmazione, con particolare riferimento alla elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.

#### Art. 3.

##### *Funzioni provinciali*

1. Sono esercitate dalle province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed in particolare:

a) l'approvazione dei piani annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;

b) istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e relativi adempimenti;

c) ripopolamenti;

d) rilascio delle licenze di pesca;

e) istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;

f) rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.

#### Art. 4.

##### *Carta ittica, studi e ricerche*

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze degli interventi in alveo.

2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni cinque anni alla redazione ed all'aggiornamento della Carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche; la carta ittica definisce altresì le caratteristiche delle zone ittiche di cui all'art. 6.

3. La Giunta regionale promuove, di concerto con le province, la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca.

#### Art. 5.

##### *Classificazione delle acque*

1. Le acque della regione, ai soli fini della pesca, sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di cui all'art. 6.

5. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'art. 26.

6. L'assegnazione dei corsi d'acqua secondo la zonazione di cui all'art. 6 viene effettuata con il programma triennale di cui all'art. 7.

#### Art. 6.

##### *Zone ittiche*

1. I corsi d'acqua della Regione o loro tratti sono classificati secondo le seguenti quattro zone ittiche:

a) zona superiore della trota;

b) zona inferiore della trota;

c) zona del barbo;

d) zona della carpa e della tinca.

#### TITOLO II

#### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

#### Art. 7.

##### *Programma triennale*

1. La Giunta regionale adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la proposta di programma triennale per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli eco/sistemi acquatici e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma individua:

a) l'assegnazione dei corsi d'acqua regionali ad una o più delle quattro zone ittiche di cui all'art. 6 ed i principi di gestione delle stesse;

b) i criteri per l'istituzione di ambiti a gestione particolare ed eventuali progetti specifici di iniziativa regionale;

c) le misure dirette a tutelare e valorizzare il patrimonio ittico regionale e gli ecosistemi acquatici;

d) le misure dirette ad incrementare la pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi tutela della flora, della vegetazione acquatica e delle acque dall'inquinamento;

e) i criteri per l'utilizzo a fini economici e produttivi dei corpi idrici con particolare riferimento agli impianti di acquacoltura;

f) le iniziative tese a diffondere le conoscenze naturalistiche tra i pescatori, gli operatori del settore e la popolazione;

g) le modalità di partecipazione delle associazioni alla realizzazione degli obiettivi;

h) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi programmati nel triennio.

3. Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale nei centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Piani annuali*

1. Le Province, sulla base del programma triennale, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano annuale contenente gli interventi previsti per l'anno successivo per ogni bacino ricadente nel territorio di competenza.

2. Il piano provinciale prevede, con l'indicazione delle relative priorità:

a) gli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca effettuata con imbarcazioni a motore;

d) il numero di agenti dipendenti e di quelli volontari che collaboreranno alla gestione ed alla vigilanza;

e) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del piano e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

f) le previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento.

3. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei piani al programma triennale.

4. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

5. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province riapprovano i piani annuali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

6. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle province dei piani annuali, delle relazioni illustrative sull'attività svolta e del rendiconto finanziario dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei finanziamenti.

#### Art. 9.

##### *Consulta ittica regionale*

1. Il Presidente della giunta regionale costituisce con proprio decreto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta ittica regionale composta da:

a) gli assessori provinciali alla programmazione e gestione ittiofaunistica;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla giunta regionale;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni cooperative dei pescatori di mestiere, individuati tra i pescatori professionisti;

d) quattro rappresentanti delle associazioni dei pescatori sportivi nazionalmente riconosciute, presenti in forma organizzata nel territorio regionale, individuate dalla giunta regionale;

e) tre esperti di programmazione e gestione ittiofaunistica designati dalla giunta regionale.

2. La Consulta, che resta in carica per la durata della legislatura, è presieduta dall'assessore regionale alla programmazione ittiofaunistica o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente per gli interventi ittiofaunistici della giunta regionale.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica, in ordine alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale e sugli argomenti proposti dal presidente.

#### Art. 10.

##### *Ruoli e funzioni dell'associazionismo*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale, promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio, alla programmazione ittica.

2. Nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali, la Regione e le province determinano, per i rispettivi ambiti di competenza, le modalità con cui si realizzano la partecipazione e la collaborazione delle associazioni e del volontariato.

#### Art. 11.

##### *Gestione delle acque*

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

b) bacino del fiume Nera;

c) bacino del fiume Nestore;

d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;

e) bacino residuo del fiume Tevere.

2. Per la gestione dei bacini o parte di essi le province possono avvalersi della collaborazione di commissioni di bacino composte da pescatori presenti in forma organizzata sul territorio.

3. Le commissioni di bacino:

a) collaborano con la Provincia ad elaborare il progetto gestionale per il bacino in cui operano;

b) coordinano la partecipazione volontaria alle attività della Provincia compresa quella di vigilanza;

c) segnalano tempestivamente alla Provincia competente le situazioni critiche o di emergenza che si verifichino nel bacino;

d) collaborano con la Provincia alla gestione degli ambiti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

4. La Provincia disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni nonché le modalità di collaborazione.

### TITOLO III

#### TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE

#### Art. 12.

##### *Zone di frega*

1. Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le zone di frega sono istituite dalle province secondo le previsioni dei piani annuali.

3. Nelle zone di frega è vietata la pesca per un periodo di tre mesi dalla data di istituzione del vincolo.

#### Art. 13.

##### *Zone di protezione*

1. Le zone di protezione sono istituite dalle province:

a) quando si verifica la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela di fauna ittica immessa in un tratto di fiume con consistenza ittica inferiore alle potenzialità ambientali, allo scopo di favorire l'ambientamento e l'accrescimento della fauna ittica immessa o l'incremento di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altre zone con significativa consistenza ittica;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

2. Nelle zone di protezione è vietata la pesca ed il ripopolamento. Le province possono prevedere nei piani annuali, per specifiche esigenze adeguatamente motivate, interventi di prelievo e di immisione di specie ittiche.

#### Art. 14.

##### *Zone di tutela temporanea*

1. Le province per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie per periodi prestabiliti, la pesca o l'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca.

#### Art. 15.

##### *Zone di pesca regolamentata*

1. Le province possono istituire zone di pesca regolamentata nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e previste specifiche modalità di prelievo.

2. Le province possono istituire il tesserino di prelievo a pagamento i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.

#### Art. 16.

##### *Tabellazione*

1. Le zone di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 sono delimitate a cura delle province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

## Art. 17.

*Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento*

1. La cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali viene effettuata dalle provirice secondo le previsioni dei piani annuali.

2. La cattura di specie ittiche a scopo scientifico è autorizzata dalla province.

3. Le attività di prelievo, detenzione e trasporto di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, previste dai commi 1 e 2 sono autorizzate anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca.

## Art. 18.

*Immissioni*

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della Regione.

2. I ripopolamenti devono essere effettuati nei limiti ed in conformità alle indicazioni espresse dal programma triennale.

3. È fatto divieto a chiunque immettere specie ittiche o crostacei nelle acque superficiali della Regione salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalle province.

## Art. 19.

*Controlli sanitari*

1. Il materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, deve essere accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso deve essere assoggettato al controllo da parte dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

## Art. 20.

*Secca dei corsi d'acqua e dei bacini*

1. Chi intende interrompere, svuotare o porre in asciutta anche parziale corpi idrici, deve farne richiesta alle province almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo i casi di cui al comma 4.

2. Il permesso deve prevedere:

le indicazioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

l'obbligo e le modalità del recupero e destinazione delle specie ittiche prelevate;

il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del committente.

3. Salvo i casi di documentata impossibilità, deve essere lasciata defluire nel corpo idrico una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica.

4. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applica la procedura di cui ai commi 1 e 2. L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

## Art. 21.

*Estrazione di ghiaia e di sabbia dal letto dei corsi d'acqua*

1. Al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei è vietata dal 1° novembre al 28 febbraio nei settori fluviali classificati a zona superiore della trota e a zona inferiore della trota e dal 1° maggio al 31 luglio nei settori classificati a zona del barbo e a zona della carpa e della tinca ai sensi dell'art. 6.

2. Nelle zone di protezione l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi è vietata per l'intera durata del vincolo.

## Art. 22.

*Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua*

1. Le opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua limitando la mobilità della popolazione ittica devono prevedere strutture idonee a consentire la risalita dell'ittiofauna.

2. In presenza di accertati e inamovibili ostacoli tecnici sono stabilite da parte delle Province, le modalità di risarcimento del danno alla ittiofauna che il titolare delle opere deve annualmente corrispondere.

## Art. 23.

*Scarichi di lavaggio degli inerti*

1. A norma degli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e della normativa regionale in materia, lo scarico nelle acque pubbliche della Regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento.

## Art. 24.

*Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici*

1. Le province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione, nonché delle concessioni e delle licenze annuali di attingimento prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, compreso l'eventuale onere di immissione annuale a spese del concessionario.

2. Le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla «portata minima vitale», in conformità a quanto disposto dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e 5 gennaio 1994, n. 36.

## TITOLO IV

## ESERCIZIO DELLA PESCA - LICENZE

## Art. 25.

*Esercizio della pesca*

1. Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica ovvero al richiamo della stessa ai fini di cattura.

2. L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di pesca.

## Art. 26.

*Regolamento di pesca*

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le province, propone al Consiglio regionale che lo approva il regolamento di pesca.

2. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie;

b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;

c) l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai pescatori di mestiere;

d) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

e) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;

f) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e per l'adozione e modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 31;

g) le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi consentiti.



## Art. 27.

*Obbligo della licenza di pesca*

1. I cittadini residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque regionali solo se in possesso della relativa licenza rilasciata a cura delle province.

2. I cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque della Regione purché in possesso della licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione di provenienza.

3. I cittadini stranieri possono esercitare la pesca nelle acque della Regione ottenendo la licenza di pesca «tipo D» temporanea.

4. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) i minori di età inferiore a quattordici anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello;

b) gli addetti agli impianti di acquacoltura nonché il personale dei bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.

5. Nei laghetti di pesca sportiva l'esercizio della pesca non è subordinato al possesso della licenza.

## Art. 28.

*Licenza di pesca*

1. La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione è rilasciata a cura delle province, previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o di chi esercita la tutela.

3. In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, non può rilasciarsi un duplicato del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sovrattassa.

4. La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata al pagamento della relativa tassa annuale di concessione regionale.

5. Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta.

6. Il modello della licenza di pesca è approvato dalla Giunta regionale sentite le province.

## Art. 29.

*Tipo di licenza di pesca*

1. Per l'esercizio della pesca sono rilasciati i seguenti tipi di licenza:

a) licenza di tipo A, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca;

b) licenza di tipo B, che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, mazzacchera, tirlindana; essa autorizza inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m 1,50 e maglia non inferiore a mm 15, montata su palo di manovra con o senza carrucola, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea esclusivamente nelle località indicate nel regolamento di pesca, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) licenza di tipo D, che autorizza i cittadini stranieri all'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50 e maglia non inferiore a 15 mm, montata su palo di manovra con o senza carrucola.

2. Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate; la licenza di tipo D ha validità trimestrale.

3. Le province istituiscono il registro dei pescatori professionisti e quello dei pescatori sportivi.

## Art. 30.

*Rilascio della licenza di tipo A*

1. La licenza di pesca di tipo A è rilasciata ai pescatori di mestiere su domanda nella quale il richiedente dichiara che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. Alla domanda deve essere allegata copia della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. La Provincia rilascia la licenza di tipo A con validità provvisoria di sei mesi. L'interessato entro il termine indicato deve certificare l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ai fini del rilascio della licenza definitiva.

3. Sulla licenza di tipo A rilasciata ai minori di età, fra i quattordici e i diciotto anni, deve essere apposta la scritta «apprendista». La licenza autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione che sia maggiorenne.

4. L'interessato, ai fini del rinnovo, deve produrre copia della dichiarazione dei redditi comprovante che il medesimo ricava almeno il cinquantuno per cento del suo reddito complessivo dall'esercizio della pesca professionale.

## Art. 31.

*Tesserini di pesca*

1. La Giunta regionale sentite le province può prescrivere l'adozione di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati secondo le modalità stabilite dal regolamento di pesca.

2. I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle province che possono avvalersi delle commissioni di bacino di cui all'art. 11.

## TITOLO V

## DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - CONCESSIONI DI ACQUACOLTURA - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE - PESCA AGONISTICA

## Art. 32.

*Diritti esclusivi di pesca*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche dell'Umbria è libero, salvi i vincoli posti per altri fini, ovvero gli eventuali diritti esclusivi di pesca.

2. Le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

3. A tal fine, i titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione o l'omessa documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia al diritto medesimo.

4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca è disposta dalla giunta regionale su richiesta delle province.

## Art. 33.

*Impianti di acquacoltura*

1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra il comune provvede al rilascio della concessione edilizia, acquisito il parere favorevole della Provincia, anche ai fini di eventuali prescrizioni, secondo le previsioni del programma triennale. La Provincia rilascia il nulla-osta all'esercizio dell'attività nei trenta giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori.

2. Il regolamento di pesca stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di concessione ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Provincia.

3. Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

4. Le province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva o al diretto consumo per la ristorazione, purché l'impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a 40 mq, sia alimentato da derivazione idrica con portata non superiore a 4 l/sec e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d'acqua ad esso collegato.

5. Nel caso di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti va comunque richiesta la relativa autorizzazione al comune interessato che acquisisce il nulla-osta favorevole della Provincia. L'autorizzazione per gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti è richiesta al comune interessato indicando la durata dell'attività; alla domanda va allegata la documentazione relativa alle strutture galleggianti.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

7. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione dev'essere immediatamente rimosso a cura del titolare.

8. Le concessioni a scopo di acquacoltura riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

#### Art. 34.

##### *Concessioni per l'attività della pesca professionale*

1. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 5, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di cooperative o di pescatori associati in consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

2. La concessione ha durata non superiore a dieci anni, individua la estensione della riserva, ed è rilasciata dalla Provincia.

3. Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza in concorso con le province.

4. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi per il pescatore.

#### Art. 35.

##### *Pesca agonistica - Campi di gara*

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Provincia, in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 36.

2. Eventuali deroghe alla lettera a) del comma 1, possono essere previste in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia, previa istanza fatta pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento.

4. L'autorizzazione stabilisce gli obblighi degli organizzatori e dei partecipanti alla gara, la quota delle spese di vigilanza per le organizzazioni sprovviste di guardie giurate proprie, il periodo, i giorni e le ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti e le modalità di effettuazione degli stessi. Le immissioni devono essere proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.

5. Le limitazioni previste nel regolamento di pesca non si applicano durante lo svolgimento delle gare.

6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

7. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi.

8. La pesca nei campi di gara è interdetta ai non iscritti alla gara o manifestazione da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dall'alba del giorno precedente.

9. I campi di gara vanno adeguatamente segnalati a cura degli organizzatori almeno un'ora prima del levar del sole del giorno di svolgimento della gara o manifestazione, mediante tabelle riportanti l'ora di termine della stessa.

10. Nei campi di gara le province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

11. Al di fuori dell'attività di cui ai commi precedenti, la pesca sui tratti di fiumi o di lago individuati come campo gara è consentita a tutti i pescatori nei limiti della presente legge e del regolamento di pesca.

#### Art. 36.

##### *Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua*

1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche comunicanti con corsi d'acqua superficiali, è consentito previo rilascio di apposita concessione da parte delle province, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto. Il regolamento di pesca individua i requisiti la cui documentazione deve essere allegata alla domanda.

2. La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario.

3. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita, o distanti da questi meno di 200 m, possono essere immerse le specie determinate nel programma triennale.

4. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

#### TITOLO VI

##### **DIVIETI, SANZIONI E NORME FINANZIARIE**

#### Art. 37.

##### *Divieti*

1. Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna o con lenza a mano, armate con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

b1) la pesca con uso del pescetto vivo di specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca;

c) la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;

d) la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;

e) la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;

f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;

g) la pesca a strascico;

h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;

i) le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota;

l) l'utilizzazione di sorgenti luminose;

k) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota;

l) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

m) la pesca a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti;

n) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

o) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

p) l'uso dell'ecoscandaglio per l'individuazione del pesce;

q) l'accesso al posto di pesca e alle immediate vicinanze fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota;

r) la realizzazione di un impianto di acquacoltura a terra di cui all'art. 33 a distanza inferiore a trenta metri dal corso d'acqua;

s) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua a salmonidi dal 1° novembre al 28 febbraio;

t) le derivazioni ed attingimenti a qualsiasi scopo nelle zone in cui sono istituite zone di frega ai sensi dell'art. 12.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente.

#### Art. 38.

##### *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 100.000 a L. 600.000, per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo B senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

b) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

c) da L. 30.000 a L. 180.000, per chi non esibisce la licenza di pesca agli addetti alla vigilanza;

d) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

e) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge e dal regolamento di pesca, anche in relazione alla classificazione delle acque;

f) da L. 150.000 a L. 900.000 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

g) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi viola ogni altro divieto di cui all'art. 37;

h) da L. 300.000 a L. 3.000.000, per chi detiene o commercia pesce vivo o morto non congelato, sotto misura o in epoca di divieto, senza autorizzazione;

i) da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni capo pescato, per chi, munito di licenza di tipo B detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto;

l) da L. 50.000 a L. 500.000, per ogni capo pescato al di sopra del numero consentito;

m) da L. 150.000 a L. 1.500.000, per ogni esemplare pescato in zone protette;

n) da L. 100.000 a L. 600.000, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

o) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, per la realizzazione di derivazioni e attingimenti idrici senza concessione;

o-bis) da L. 150.000 a L. 900.000 per l'effettuazione di attingimenti idrici senza licenza annuale;

p) da L. 500.000 a L. 1.500.000, per chi attinge o deriva acqua dalle zone di frega;

q) da L. 500.000 a L. 10.000.000, per chi, a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non garantisce la portata minima vitale di cui al comma 2, dell'art. 24;

r) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, per chi immette pesci nelle acque regionali senza essere munito di autorizzazione;

s) da L. 20.000.000 a L. 60.000.000 per chi esercita l'attività di acquacolture senza le previste autorizzazioni;

t) da L. 3.000.000 a L. 6.000.000 per chi non ottempera al dettato di cui al 3° comma, dell'art. 33;

u) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 a chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti nel programma triennale relativamente agli impianti di acquacoltura e nel provvedimento autorizzativo;

v) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui al 7° comma, dell'art. 33;

w) da L. 300.000 a L. 900.000 per chi non realizza le griglie previste al comma 4, dell'art. 33;

z) da L. 100.000 a L. 600.000, per chi fa uso di natanti nei corsi d'acqua a salmonidi durante il periodo di divieto.

2. I trasgressori ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), del comma 1, dell'art. 37 incorrono, oltre che nelle sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati;

b) ritiro della licenza di pesca per un periodo da due a dodici mesi, in caso di recidiva. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero in caso di recidiva specifica, o infine in caso di utilizzazione di mezzi comunque vietati, si applica la sanzione accessoria della confisca dei mezzi di pesca.

4. Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di pesca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.

#### Art. 39.

##### *Proventi delle sanzioni*

1. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 38 sono introitate nel bilancio delle province, che le utilizzano per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

#### Art. 40.

##### *Richiesta di risarcimento del danno*

1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

#### Art. 41.

##### *Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale la somma individuata dal programma triennale.

2. Per l'anno 1999 è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4195 nell'anno 1998.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assegna i fondi alle province sulla base del riparto dell'anno precedente.

4. Per gli esercizi successivi al 1999 l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio, sulla base di quanto previsto nel programma triennale, entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

TITOLO VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 42.

*Norme transitorie e finali*

1. Il divieto di cui alla lettera r) dell'art. 37 non si applica per gli impianti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli impianti di acquacoltura con strutture a terra già funzionanti devono adeguarsi alle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 33 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'approvazione del programma triennale, non possono essere autorizzati nuovi impianti di acquacoltura o ampliamenti di quelli esistenti.

4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

## Art. 43.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0063

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 45.

**Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 74 dell'11 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, la frase: «Sentita la competente commissione consiliare» è sostituita dalla seguente: «dandone comunicazione alla competente commissione consiliare».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0064

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1998, n. 44.

**Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La Regione, in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli interventi si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie:

a) esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) attività previste dall'art. 16 comma 1, lettera b) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'art. 1 sono concessi contributi a favore:

a) degli enti di cui all'art. 1 della legge n. 222/1985 che svolgono le attività previste dal comma 1, lettera b) dell'art. 16 della legge stessa;

b) di enti o soggetti privati in possesso dei requisiti e/o della autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 114/1988 per le gestioni commerciali o che siano titolari della autorizzazione amministrativa per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le imprese che si trovino in concordato preventivo, in amministrazione controllata o che, sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi, presentino gravi squilibri patrimoniali o risultati economici di gestione insufficienti.

## Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. Gli interventi riferiti alle strutture di cui all'art. 1, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, sono i seguenti:

a) opere per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

b) ristrutturazione, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento, acquisto di arredamenti ed attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico e secondo tecniche di bioedilizia.

2. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche gli interventi di cui al comma 1 iniziati successivamente all'11 ottobre 1997.

3. Non sono compresi nell'encazione di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

4. I costi per spese generali rientrano nel complessivo costo dell'intervento ammesso a contributo nella misura non superiore al dieci per cento di detto costo.

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati il 31 ottobre 1999 ed entro il 30 novembre 1999 devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi, a pena di revoca del contributo concesso, con conseguente recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 8.

## Art. 4.

*Tipologia e misura dei contributi*

1. Ai soggetti indicati all'art. 2 sono concessi:

a) contributi in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di importo non superiore a lire 300 milioni relativi alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1;

b) finanziamenti a tasso contenuto per importo non superiore al venticinque per cento dei fondi destinati agli interventi di cui alla presente legge e per un periodo di ammortamento massimo di dieci anni.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, lettera b) la Regione può assicurare, a valere sulla quota riservata per tale tipologia di contributo, la provvista a tasso contenuto a favore di banche o società finanziarie convenzionate a fronte di finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie per i medesimi progetti e negli stessi limiti di cui al comma 1, lettera b). Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista è stabilito nella misura di due punti percentuali.

3. Il tasso d'interesse applicabile al finanziamento di cui al comma 1 lettera b) è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono cumulabili entro il limite massimo di 100.000 ECU nell'arco di tre anni dal provvedimento di concessione individuale del contributo.

## Art. 5.

*Modalità per l'accesso ai contributi*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinate:

a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;

b) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;

c) la documentazione da allegare per accedere al contributo;

d) la documentazione da allegare a consuntivo dei lavori e delle forniture;

e) le modalità di formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7;

f) la tempistica per l'attuazione delle opere.

2. La deliberazione di cui al comma 1 e l'allegato avvisi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

## Art. 6.

*Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti*

1. Le domande sono esaminate dalla Regione Lazio per la verifica delle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2;

b) riguardanti iniziative ricomprese tra le tipologie di interventi di cui all'art. 3. Per ogni esercizio di cui all'art. 1, comma 2 è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare più tipologie di interventi, purché siano rispettati i massimali di cui all'art. 4;

c) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta regionale di cui all'art. 5;

d) idoneità tecnico-economica del progetto nel rispetto del corretto equilibrio economico-finanziario aziendale.

## Art. 7.

*Criteri di formazione della graduatoria*

1. Accertata l'ammissibilità delle domande di cui all'art. 6 l'ordine di graduatoria è stabilito tenendo conto dei seguenti criteri considerati prioritari, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera e):

a) localizzazione dell'intervento;

b) attivazione di politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

c) livello di cantierabilità del progetto;

d) incremento di occupazione;

e) tipologia degli interventi;

f) nuova impresa;

g) utilizzo dei prodotti tipici laziali agro-alimentari da parte dei pubblici esercizi.

## Art. 8.

*Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi*

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 4, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla Regione apposita domanda.

2. Il competente Assessorato, verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 6, trasmette entro trenta giorni agli istituti bancari con cui ha stipulato apposita convenzione le domande risultate ammissibili per l'istruttoria tecnica amministrativa e finanziaria. Gli istituti di cui sopra entro trenta giorni dal ricevimento delle domande procedono all'istruttoria e determinano per ciascuna il contributo concedibile sulla base delle due tipologie di contributo previste dall'art. 4. Entro i trenta giorni successivi la Regione predisporre la graduatoria e delibera la concessione dei contributi stessi. La Regione provvede altresì al monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi.

## Art. 9.

*Cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici*

1. È consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici nei limiti massimi della regola del *de minimis* di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 10.

*Vincolo di destinazione dell'immobile*

1. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi sia proprietario dell'immobile adibito ad esercizio commerciale o di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'immobile stesso è vincolato a questa destinazione per la durata di dieci anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

2. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi non sia proprietario dell'immobile o porzione di esso, in alternativa all'atto di vincolo di destinazione d'uso commerciale, lo stesso beneficiario può produrre apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di impegno a mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile o porzione di esso, accompagnata da polizza fidejussoria di un istituto di credito o di uno degli enti assicurativi risultanti dall'elenco pubblicato con decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione d'uso dell'immobile.

3. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari per la durata di cinque anni.

4. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione o la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione stessa.

#### Art. 11.

##### *Revoca della concessione*

1. La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:

a) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi. Nell'ipotesi di difformità parziale, si provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

b) non venga rispettato il termine per l'ultimazione degli interventi e per l'operatività delle strutture ed impianti relativi, previsti dall'art. 3, comma 5;

c) beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

d) sia revocata l'autorizzazione amministrativa che legittima l'esercizio;

e) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

f) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

g) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nell'art. 10 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, al recupero dei contributi erogati, si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento annuo del costo della vita e maggiorati degli interessi legali.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Per gli interventi di cui alla presente legge vengono istituiti per memoria nel bilancio di previsione 1998 i seguenti capitoli denominati:

cap. 23235 «Contributo in conto capitale per interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del 2000»;

cap. 23236 «Contributo in conto interessi per interventi di riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del 2000».

2. Alla qualificazione dello stanziamento dei previsti capitoli di spesa ed alla relativa copertura finanziaria si provvede con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione per Roma Capitale in occasione della prima rimodulazione degli interventi previsti per il Giubileo del 2000.

3. Le risorse sono riservate nella misura massima del venticinque per cento ai contributi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

#### Art. 13.

##### *Costituzione sezione competente in Assessorato sviluppo economico ed attività produttive*

1. Per l'attuazione delle competenze previste dalla presente legge è istituita presso l'ufficio competente dell'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive una sezione composta da minimo due unità (sesto e settimo livello).

#### Art. 14.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 28 settembre 1998.*

99R0016

#### LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1998, n. 45.

##### **Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1998)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a:

a) istituire l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA;

b) coordinare le attività dell'ARPA con quelle degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate aziende U.S.L. e con quelle dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

## Art. 2.

*Istituzione dell'ARPA*

1. È istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

2. L'ARPA svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto legge n. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende U.S.L. Svolge, altresì, le ulteriori attività tecniche indicate dall'art. 3.

3. L'ARPA esercita le attività di cui al comma 2 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici.

4. L'ARPA ha sede in Rieti.

## Art. 3.

*Attività dell'ARPA*

1. Le attività svolte dall'ARPA consistono, in particolare, in:

a) attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a:

1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;

2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;

3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;

4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;

b) attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali:

1) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;

2) formulazione di pareri e proposte relativi ai criteri per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo e dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;

3) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;

4) supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, inquinamento acustico, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici;

5) supporto tecnico-scientifico per la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni;

6) supporto tecnico-scientifico per l'adozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;

c) attività di supporto tecnico-analitico per i dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L., ad eccezione delle specifiche attività demandate ad altri enti ed istituti da leggi regionali o nazionali;

d) attività informativa sullo stato dell'ambiente mediante comunicazione di dati al sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);

e) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del marchio CE di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;

f) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni di ricerca del settore;

g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale del Lazio di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8 e con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 64 e successive modificazioni, sulla base delle rispettive specifiche attività e degli indirizzi generali di programmazione in materia della regione;

h) collaborazione, nei casi di emergenza, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ivi comprese le attività antincendio;

i) cooperazione in programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

l) gestione della sezione regionale del catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, in collegamento con la sezione nazionale del catasto stesso.

## Art. 4.

*Organi dell'ARPA*

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

## Art. 5.

*Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'ARPA, nonché del rispetto delle direttive regionali.

3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARPA e, in particolare:

a) all'adozione dello statuto;

b) all'adozione del regolamento;

c) all'adozione della pianta organica nell'ambito della dotazione organica prevista dal regolamento;

d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

e) all'adozione dei programmi di intervento annuali e pluriennali;

f) all'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi;

g) alla nomina dei direttori tecnico ed amministrativo di cui all'art. 12 e dei direttori delle sezioni provinciali di cui all'art. 13;

h) all'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dell'ARPA, nonché alla verifica sul loro utilizzo;

i) alla verifica della qualità dei servizi.

4. Il direttore generale presenta alla giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il direttore generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, è coadiuvato da due vicedirettori nominati, con unica votazione, dal Consiglio regionale tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei vice direttori generali è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. La giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, definisce i contenuti di tali contratti e determina gli emolumenti del direttore generale facendo riferimento a quelli previsti per il direttore generale delle aziende U.S.L. del Lazio. Gli emolumenti dei vice direttori generali sono stabiliti nella misura del settantacinque per cento di quelli spettanti al direttore generale. L'incarico di direttore generale e di vice direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

8. In fase di prima attuazione il direttore generale e i vice direttori generali sono nominati entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui al comma 6.

#### Art. 6.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPA ed in particolare esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3 al direttore generale ed alla giunta regionale.

5. Ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo lordo pari al dieci per cento di quello del direttore generale dell'ARPA. Al presidente spetta una maggiorazione pari al venti per cento del compenso corrisposto agli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

#### Art. 7.

##### *Statuto e regolamento dell'ARPA*

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che è approvato con deliberazione della giunta regionale, in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo, le forme per lo svolgimento dell'attività dei due vice direttori, nonché le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 1, il direttore generale adotta il regolamento, che è approvato dalla giunta regionale, nel quale sono definiti:

a) l'assetto organizzativo in conformità a quanto stabilito dagli articoli 11, 12 e 13, nonché il funzionamento e le attività istituzionali delle varie strutture dell'ARPA;

b) la dotazione organica;

c) le forme ed i modi di coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale;

d) le forme di consultazione sul programma di intervento annuale con le associazioni imprenditoriali di categoria, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi;

e) le incompatibilità ed i rapporti tra l'attività svolta a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 2, e quella svolta a favore di terzi per i fini di cui all'art. 18, comma 1.

#### Art. 8.

##### *Bilancio di previsione, rendiconto generale e programmi di intervento dell'ARPA*

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.

2. Il Consiglio regionale approva, altresì, i programmi di intervento annuali e pluriennali, adottati dal direttore generale tenendo conto delle direttive emanate dalla giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, spettano alla giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ARPA.

2. La giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla giunta regionale, sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere c) e g), che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti;

d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del direttore generale, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

e) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

2) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARPA, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

#### Art. 10.

##### *Comitato regionale di indirizzo e verifica*

1. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, è istituito il comitato regionale di indirizzo e verifica, che è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) l'Assessore regionale competente in materia di politiche per la qualità della vita o suo delegato;

d) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

e) i presidenti delle province o loro delegati;

f) tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o loro delegati.

2. Il comitato regionale di indirizzo e verifica è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale dell'ARPA. La mancata designazione di uno o più dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed f), non impedisce la costituzione del comitato. Il Presidente della giunta regionale procede all'integrazione della composizione del comitato al momento della presentazione delle designazioni mancanti.

3. Le riunioni del comitato regionale di indirizzo e verifica sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti dal comma 1.



4. Il comitato di indirizzo e verifica formula proposte alla giunta regionale in merito alle:

a) direttive generali per la formulazione dei programmi di intervento dell'ARPA di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), nel rispetto della programmazione regionale;

b) valutazioni sui risultati delle attività svolte dall'ARPA, tenendo conto della relazione di cui all'art. 5, comma 4.

5. Il comitato di indirizzo e verifica esprime, altresì, parere alla giunta regionale per l'approvazione del tariffario relativo alle consulenze e alle prestazioni erogate a terzi ai sensi dell'art. 18.

#### Art. 11.

##### *Organizzazione dell'ARPA*

1. L'ARPA è articolata in una struttura centrale e in sezioni provinciali ai sensi degli articoli 12 e 13 e secondo i seguenti criteri:

- a) programmazione degli interventi;
- b) sviluppo delle attività che a diverso titolo concorrono al perseguimento della protezione ambientale;
- c) massima economicità e flessibilità di gestione in termini di efficacia ed efficienza;
- d) integrazione tra le diverse aree di intervento ed uniformità delle procedure tecniche ed amministrative di progettazione, esecuzione, elaborazione, valutazione e comunicazione degli interventi e delle prestazioni;
- e) adozione di modalità operative per sviluppare la progettualità degli interventi, la verifica dei risultati conseguiti e la qualità dei servizi resi.

#### Art. 12.

##### *Struttura centrale*

1. La struttura centrale dell'ARPA svolge le funzioni centralizzate relative al personale, al bilancio e alla ragioneria, al patrimonio, all'informazione, nonché alla promozione, al coordinamento e alla verifica di qualità delle attività.

2. La struttura centrale è articolata in un servizio tecnico e in un servizio amministrativo, cui sono preposti rispettivamente il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.

3. Il direttore tecnico ed il direttore amministrativo di cui al comma 2 sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza nella direzione, rispettivamente tecnica ed amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Il rapporto di lavoro del direttore tecnico e del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. La giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 6, definisce i contenuti di tale contratto e determina gli emolumenti facendo riferimento a quelli previsti per il direttore sanitario e amministrativo delle aziende U.S.L. del Lazio.

5. Il servizio tecnico è preposto alle seguenti funzioni:

- a) promozione delle attività di ricerca;
- b) coordinamento delle attività;
- c) verifica di qualità delle attività svolte;
- d) rilevazione dati e informazione e documentazione.

6. Il servizio amministrativo assolve alle funzioni relative a:

- a) gestione, formazione e aggiornamento del personale;
- b) bilancio e ragioneria;
- c) patrimonio;
- d) controllo di gestione.

#### Art. 13.

##### *Articolazione delle sezioni provinciali*

1. Le sezioni provinciali dell'ARPA sono articolate in servizi tecnici e servizi territoriali, cui spettano i compiti istituzionali definiti dal regolamento di cui all'art. 7.

2. Ogni sezione provinciale è diretta da un direttore nominato dal direttore generale nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA.

3. Al fine di una migliore gestione delle risorse, il direttore generale organizza le sezioni provinciali sulla base delle competenze assegnate alle stesse e delle esigenze derivanti da particolari caratteristiche fisiche, economiche e produttive del territorio, affidando a singole sezioni provinciali, o loro articolazioni, funzioni interprovinciali o regionali di specializzazione.

#### Art. 14.

##### *Comitati provinciali di coordinamento*

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'accordo di programma di cui all'art. 16 ed al fine di assicurare il coordinamento tecnico delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA con gli enti locali, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. e con le sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, presso ciascuna provincia sono istituiti i comitati provinciali di coordinamento con il compito di:

- a) formulare proposte al direttore generale per la definizione del programma di intervento annuale per la parte relativa alle sezioni provinciali;
- b) formulare proposte sull'accordo di programma di cui all'art. 16, anche in relazione ad eventuali aggiornamenti dello stesso;
- c) esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle attività programmate per la parte relativa alle sezioni provinciali ed esprimere al direttore generale valutazioni e proposte.

2. I comitati provinciali di coordinamento sono composti da:

- a) il responsabile della struttura della provincia competente in materia di ambiente, che lo presiede;
- b) il responsabile della struttura del comune capoluogo competente in materia di ambiente;
- c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
- d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. della provincia;
- e) il responsabile territoriale dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

3. I comitati provinciali di coordinamento sono convocati dai rispettivi presidenti almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta, oltre che dai rispettivi componenti, della Regione o del direttore generale dell'ARPA. La prima convocazione avviene entro trenta giorni dalla data di nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dei direttori di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA.

4. I comitati provinciali di coordinamento adottano un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento, prevedendo anche particolari forme di articolazione interna, ai fini dello snellimento dei lavori. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

#### Art. 15.

##### *Consulenze e collaborazioni*

1. L'ARPA stipula con l'agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con altri enti ed istituti anche di ricerca internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali, nonché di corsi di formazione professionale e aggiornamento del proprio personale.

2. L'ARPA può, inoltre, avvalersi di esperti di provata competenza, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia.

3. Per l'espletamento delle attività rientranti tra i fini istituzionali, l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione, riservati a laureati e diplomati. Tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

## Art. 16.

*Rapporti con la Regione, gli enti locali e le aziende U.S.L.*

1. La Regione e gli enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica sulla base delle normative vigenti e delle direttive comunitarie, si avvalgono del supporto tecnico-analitico dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Per la definizione delle attività tecniche di supporto di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove un apposito accordo di programma con i soggetti interessati.

4. Con l'accordo di cui al comma 3 si individuano anche le funzioni di laboratorio di base e le relative dotazioni tecnologiche e strumentali dei servizi dei dipartimenti di prevenzione al fine di evitare sovrapposizioni di attività con i servizi dell'ARPA e di razionalizzare gli interventi.

5. La regione, gli enti locali e le aziende U.S.L. possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'accordo di programma e comunque nell'ambito delle competenze dell'ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive.

## Art. 17.

*Esercizio integrato e coordinato delle funzioni tra ARPA e dipartimenti di prevenzione*

1. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione esercitano le proprie attività in modo integrato e coordinato, sulla base del riparto di funzioni operato nell'allegato A in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.

2. Per le funzioni che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, emana direttive per l'individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

## Art. 18.

*Consulenze e prestazioni a terzi*

1. L'ARPA, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dal regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), al fine di evitare incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di controllo ad essa affidate e di non pregiudicare lo svolgimento delle attività a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 2.

2. Le consulenze e le prestazioni di cui al comma 1 sono remunerate secondo un tariffario approvato dalla giunta regionale, previo parere del comitato regionale di indirizzo e verifica, su proposta del direttore generale. Il tariffario prevede le forme e le modalità, ivi compresi gli abbattimenti, per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1.

## Art. 19.

*Personale e dotazioni strumentali dell'ARPA*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine la giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle

aziende U.S.L. adibiti prevalentemente alle attività di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine i direttori generali delle aziende U.S.L., entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano apposita ricognizione, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale. Tale ricognizione tiene conto delle dotazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e di quelle eventualmente integrative intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 2, il direttore generale adotta la pianta organica dell'ARPA, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, sulla base di una verifica delle esigenze dei servizi e prestazioni da erogare nel territorio.

3. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 1, la giunta regionale, entro trenta giorni dall'adozione della pianta organica ai sensi del comma 2, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA personale della Regione e di enti da essa dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri di equiparazione della qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti con quelli previsti nella pianta organica dell'ARPA.

## Art. 20.

*Finanziamento dell'ARPA*

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende U.S.L. individuati dall'art. 19, comma 1, trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni erogate, nonché alle spese di investimento;

b) gli introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 18, secondo le tariffe stabilite dalla giunta regionale;

c) le somme stanziare nei bilanci di Regione ed enti locali per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA ai sensi dell'art. 16, comma 3;

d) proventi derivanti da prestazioni aggiuntive fornite a regione, enti locali e aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 16, comma 5;

e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;

f) finanziamenti dell'Unione europea per progetti specifici;

g) lasciti e donazioni.

2. Il programma annuale dell'ARPA definisce le quote-parte di finanziamento da destinare alle attività delle sezioni provinciali al fine di garantire livelli adeguati di attività.

3. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende U.S.L.

## Art. 21.

*Norma transitoria*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adegua, con propria deliberazione, alle disposizioni della presente legge, la deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1995, n. 3140, relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere.

2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento all'ARPA del personale, delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende U.S.L. trasferiti all'ARPA continuano ad essere svolte dai presidi e dai servizi stessi.

## Art. 22.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 e la legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 sono abrogate con effetto dalla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 19, comma 1.

## Art. 23.

*Norma finanziaria*

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a), sono istituiti per memoria nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998 i seguenti capitoli così denominati:

cap. 41110 «Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente»;

cap. 41204 «Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento».

2. Con decreto del Presidente della giunta regionale si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 ottobre 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 ottobre 1998.*

(Omissis).

99R0017

## REGIONE MOLISE

## LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 1.

**Copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1993.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È autorizzata la contrazione di un mutuo con rate di ammortamento pari ai contributi annuali erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

2. Entro il limite della somma ricavata dalla contrazione del mutuo di cui al comma 1, i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ancora da ripianare, relativi agli anni 1987-93, possono essere coperti fino alla loro totale estinzione.

3. Eventuali eccedenze rispetto alla somma ricavata dal mutuo potranno essere utilizzate solamente per il ripianamento di disavanzi degli esercizi successivi a norma della legge n. 204/1995.

## Art. 2.

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998, è inserito il capitolo n. 11450 denominato «Mutuo ai sensi dell'art. 1 della legge regionale...», con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a L. 8.000.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998, è inserito il capitolo n. 19430 denominato «Oneri per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale...» con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a L. 8.000.000.000.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1998 il capitolo di spesa n. 19418 assume la denominazione «oneri per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale...».

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1999

IORIO

99R0259

## LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 2.

**Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa e funzionale sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali vigenti.

2. Le strutture organizzative del Consiglio sono informate ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### Art. 2.

##### *Apparato del Consiglio regionale*

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, l'articolazione delle strutture del Consiglio è determinata, previa autonoma rilevazione dei carichi di lavoro, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella legge regionale 8 aprile 1997, n. 7.

#### Art. 3.

##### *Competenze dell'Ufficio di Presidenza*

1. Ferme restando le competenze della Giunta regionale e delle sue strutture in materia di procedimenti ed atti afferenti allo stato giuridico ed al trattamento economico fondamentale, previdenziale e di quiescenza del personale regionale, spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alle strutture consiliari:

a) l'affidamento dell'incarico di Segretario Generale del Consiglio e, sentito il Segretario Generale, l'affidamento degli altri incarichi dirigenziali;

b) su proposta del Segretario Generale, l'istituzione, modifica e soppressione delle Sezioni in cui si articolano i Servizi di cui all'art. 7, comma 1, degli incarichi dirigenziali di staff e degli Uffici;

c) su proposta del Segretario Generale, la definizione delle competenze di ciascuna struttura dirigenziale;

d) su proposta del Segretario Generale, l'articolazione delle strutture e le relative assegnazioni del personale in servizio, presso il Consiglio;

e) le proposte di assunzione di personale da sottoporre, ai fini dell'indizione dei concorsi, al Presidente della Giunta regionale;

f) la definizione del trattamento economico e contrattuale del Segretario Generale del Consiglio;

g) la definizione della graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti ai fini del trattamento accessorio, nei limiti di spesa e secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro;

h) la verifica dei risultati dell'attività dirigenziale ed il controllo del costo e della produttività delle strutture consiliari, avvalendosi del supporto di un autonomo nucleo di valutazione nominato dallo stesso Ufficio di Presidenza, composto da tre esperti esterni qualificati in materia di controllo di gestione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

i) su proposta del Segretario Generale, l'approvazione del programma annuale di formazione del personale del Consiglio;

l) ogni altra competenza in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale del Consiglio regionale che la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e le altre leggi regionali vigenti nelle suddette materie assegnano alla Giunta regionale per le rispettive strutture.

#### Art. 4.

##### *Competenze del Segretario Generale del Consiglio*

1. In materia di organizzazione degli uffici e di gestione del personale del Consiglio regionale, spettano al Segretario Generale tutte le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 nonché le competenze che la stessa legge attribuisce in via specifica al Direttore Generale del personale.

#### Art. 5.

##### *Relazioni sindacali*

1. Due componenti dell'ufficio di presidenza — di cui uno in rappresentanza della minoranza — all'uopo incaricati, ed il Segretario Generale, o un suo delegato, partecipano alla contrattazione decentrata quali componenti integrativi della delegazione di parte pubblica, della quale rappresentano la prevalente espressione per quanto riguarda i problemi relativi al Consiglio.

2. Nell'ambito delle procedure di informazione e di esame relative alle strutture ed al personale del Consiglio, i rapporti con le organizzazioni sindacali sono tenuti dal Segretario Generale o da un dirigente da questi delegate.

#### Art. 6.

##### *Mobilità del personale tra strutture di Consiglio e di Giunta*

1. Il personale, anche dirigenziale, può, a domanda essere trasferito da strutture del Consiglio a strutture della Giunta, e viceversa, secondo i criteri e con le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, art. 32, per la mobilità interna.

2. La più diffusa e partecipata conoscenza delle competenze e dei procedimenti dell'apparato consiliare è assicurata, a parità di valenza delle strutture, anche tramite la rotazione dei dirigenti delle stesse responsabili.

#### Art. 7.

##### *Strutture del Consiglio regionale*

1. Sono strutture del Consiglio regionale:

- a) Servizio Affari istituzionali e Segreteria dal Consiglio;
- b) Servizio per gli Affari amministrativi;
- c) Servizio Commissioni consiliari ed Affari legislativi e giuridici;
- d) Servizio relazioni con le istituzioni comunitarie e con il pubblico, studi, documentazione e biblioteca.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 relative alle strutture speciali del Consiglio regionale.

#### Art. 8.

##### *Incarichi dirigenziali di staff*

1. Gli incarichi dirigenziali di staff sono istituiti, modificati e soppressi con atto di organizzazione, su proposta del Segretario Generale, per fronteggiare esigenze, anche temporanee, di studio e ricerca in funzione di interventi legislativi della Regione nelle materie di sua competenza.

2. Gli incarichi di funzione di cui al comma 1 possono essere istituiti in numero non superiore a due. Essi vengono affidati a dirigenti delle strutture consiliari ovvero a dirigenti assunti dall'esterno, nei limiti dei posti liberi e disponibili nella dotazione dirigenziale del Consiglio, con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza:

- a) approva la rilevazione di tutto il personale in servizio presso l'apparato amministrativo consiliare, distinto per strutture di appartenenza e per qualifiche funzionali;
- b) definisce l'articolazione in Sezioni dei Servizi;
- c) definisce le competenze di ciascuna struttura;
- d) definisce le dotazioni organiche di struttura ed il personale posto a supporto degli eventuali incarichi dirigenziali di staff.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 viene conferito l'incarico di Segretario Generale del Consiglio.

3. Entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico di cui al comma 2, vengono costituiti gli uffici e conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale.

4. A scadenza biennale, l'Ufficio di Presidenza provvede alle revisioni di cui all'art. 31 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, secondo quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 10.  
*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1999

IORIO

99R0260

LEGGI REGIONALI 27 gennaio 1999, n. 3.

**Interventi in favore dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 2 del 1° febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione il Governo prende atto della nota del Presidente del Consiglio regionale n. 285 del 20 gennaio c.a., che evidenzia errore materiale in ordine all'art. 4, laddove indica esercizio finanziario 1998 anziché 1999»;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Programma operativo plurifondo 1994-1999*

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi della Regione ed anche in attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 con particolare riferimento ai settori produttivi e sociali, la Regione opera sulla base di programmi poliennali di intervento approvati dalla Giunta regionale secondo gli indirizzi all'uopo espressi dal Consiglio regionale all'inizio di ogni anno cui ciascun programma si riferisce.

Art. 2.

*Strumenti per la realizzazione dei programmi poliennali*

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Molise è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Molise Dati S.p.a.

2. La quota di partecipazione della Regione è almeno pari al 51% del capitale sociale sottoscritto.

3. L'acquisizione delle azioni della Molise Dati S.p.a. da parte della Regione Molise è subordinata all'approvazione delle modifiche dello Statuto riguardanti la: partecipazione maggioritaria della Regione, la nomina da parte della Regione, ai sensi dell'art. 2458

c.c., di un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla partecipazione azionaria dalla stessa posseduta, la nomina del Presidente tra i consiglieri di competenza della Regione.

4. Per la designazione dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari ad assicurare l'attuazione, in sede societaria, delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

*Disciplina dei rapporti tra la Regione e la Molise Dati S.p.a.*

1. La realizzazione dei programmi poliennali di cui all'art. 1 è affidata con le modalità indicate nella presente legge, alla società a partecipazione maggioritaria regionale Molise Dati S.p.a., previo accertamento delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per le amministrazioni aggiudicatrici.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Molise, previa approvazione della giunta regionale, stipulerà apposita convenzione con la Molise Dati S.p.a. per la disciplina della realizzazione dei programmi di cui all'art. 1.

La convenzione dovrà comunque prevedere:

a) il sostegno allo sviluppo dell'informatica in Molise, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano conseguente;

b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli enti locali attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze per la standardizzazione delle procedure;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche informatiche;

d) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate;

e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione, all'attività di programmazione e alla crescita della imprenditorialità locale nel settore.

3. Ai fini dell'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi informativi automatizzati di interesse regionale, che non possa effettuare direttamente, la Molise Dati S.p.a. è qualificata «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e statale.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Nello stato di previsione delle spese di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, nella rubrica II, settore IV, viene iscritto il seguente nuovo capitolo: Capitolo 9225 «Oneri per lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. Quota di partecipazione al capitale sociale della Molise Dati S.p.a.», con una dotazione di competenza e di cassa di L. 357.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999: «Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo)».

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1999

IORIO

99R0261

## LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 4.

**Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione il Governo ha preso atto del fax n. 262 datato 19 gennaio 1999 a firma del Presidente del Consiglio Regionale, con il quale è comunicata l'esistenza di un mero errore materiale all'art. 5 del provvedimento che sarà rettificato in sede di promulgazione e pubblicazione della legge»;

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Molise, in coerenza con la legge regionale n. 7 del 23 febbraio 1995, assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 1993.

## Art. 2.

1. Sulla base della rendicontazione di spesa resa dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all'art. 1, sono riconosciute le seguenti somme:

— Comunità Montana del «Fortore Molisano» di Riccia .....	L. 481.685.567
— Comunità Montana «Trigno Medio Biferno» di Trivento .....	L. 153.870.494
— Comunità Montana «Sannio» di Froslone .....	L. 139.461.953
<b>Totale ...</b>	<b>L. 775.018.014</b>

## Art. 3.

1. Sulla base della rendicontazione di cui all'art. 2 sono disposte le seguenti erogazioni in acconto:

— Comunità Montana del «Fortore Molisano» di Riccia .....	L. 416.844.336
— Comunità Montana «Trigno Medio Biferno» di Trivento .....	L. 134.465.915
— Comunità Montana «Sannio» di Froslone .....	L. 121.019.323
<b>Totale ...</b>	<b>L. 672.329.574</b>

## Art. 4.

1. Le restanti somme da erogare fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'art. 2 pari a:

— Comunità Montana del «Fortore Molisano» di Riccia .....	L. 64.841.231
— Comunità Montana «Trigno Medio Biferno» di Trivento .....	L. 19.404.579
— Comunità Montana «Sannio» di Froslone .....	L. 18.442.630
<b>Totale ...</b>	<b>L. 102.688.440</b>

saranno liquidate con successivo provvedimento legislativo.

## Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'art. 3 della presente legge faranno carico al capitolo 12214 del bilancio di esercizio finanziario 1999 che presenta una disponibilità di L. 672.329.574 in corrispondenza degli «oneri relativi alla promozione ed allo sviluppo di attività produttive ed associazionismo di base. Delibera CIPE 29 marzo 1990 D.C. n. 186 del 22 settembre 1992 per anni pregressi».

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1999

IORIO

**99R0262**

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 287.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 1 0 9 9 \*

**L. 3.000**